



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

Egr. Sig.
Giovanni Perugini
Giovanni Di Lucia
Adriano Vivaldi
Donatella Mazzoldi

SEDE

trasmesso a mezzo PEC

Nago-Torbole, 17/12/2025

Prot. n. 13852

Oggetto: risposta all'interpellanza ad oggetto “Giardini Itea di via G. Bertoldi. il decennale fallimento dell'amministrazione nel garantire decoro e sicurezza”

In risposta all'interpellanza di pari oggetto presentata dai consiglieri comunali di “Rinascita e sviluppo”, si ribadisce che la Convenzione urbanistica stipulata in data 28/09/2000 tra soggetti lottizzanti e Comune di Nago-Torbole, disciplina in modo puntuale ed esaustivo il regime giuridico delle aree interessate. In particolare, l'art. 14 della Convenzione stabilisce testualmente che *“Tutte le aree con servitù di uso pubblico, che rimarranno di proprietà della Ditta assegnataria, dovranno essere mantenute, a cura e spese della stessa Ditta assegnataria, in buono stato di conservazione assumendo a proprio carico anche l'onere della manutenzione ordinaria.”*

La clausola in parola ha natura chiara, univoca e non condizionata, e realizza una consapevole allocazione convenzionale del rischio e degli oneri manutentivi in capo al soggetto privato proprietario. Ne consegue che le spese sostenute dal medesimo costituiscono adempimento di un'obbligazione contrattualmente assunta, trovando un titolo giuridico pienamente valido ed efficace, con esclusione di qualsiasi carattere di indebito.

La dedotta mancata intavolazione della servitù di uso pubblico non è idonea a incidere sull'assetto degli obblighi stabilito dalla convenzione. L'intavolazione costituisce infatti un adempimento volto a garantire la formalizzazione e l'opponibilità del vincolo nei confronti dei terzi, ma non incide sulla titolarità del bene, che permane in capo al privato, né determina un'automatica traslazione degli oneri manutentivi sull'Amministrazione.

Si ribadisce, altresì, che qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle aree in questione si porrebbe in palese contrasto con la disciplina convenzionale vigente e con i principi di corretta gestione delle risorse pubbliche, integrando un potenziale danno erariale.

La Convenzione del 28/09/2000, ed in particolare l'art. 14, attribuisce in modo espresso e non derogabile alla Ditta assegnataria, in qualità di proprietaria delle aree, l'onere integrale della manutenzione ordinaria e della conservazione in buono stato delle stesse.

In tale ipotesi, la spesa non sarebbe riconducibile ad alcuna funzione pubblica istituzionale, né risulterebbe sorretta da un valido presupposto normativo o contrattuale, configurandosi pertanto come spesa contra legem e antieconomica, suscettibile di censura in sede di controllo e giurisdizione contabile.

L'eventuale sostenimento di costi manutentivi da parte dell'Amministrazione comporterebbe inoltre una lesione del principio di legalità e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché dei principi di sana gestione finanziaria e di corretta allocazione delle risorse pubbliche, esponendo i funzionari e i dirigenti competenti a responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, ai sensi della normativa vigente.

Sotto tale profilo, l'Ente non solo non è tenuto a farsi carico delle spese di manutenzione delle aree in oggetto, ma risulta anzi giuridicamente vincolato a non sostenere tali costi, al fine di evitare l'insorgere di responsabilità contabili e di indebiti esborsi a carico del bilancio comunale.

Ne consegue che l'eventuale l'assunzione diretta di oneri manutentivi da parte dell'Amministrazione, oltre a risultare priva di fondamento giuridico, esporrebbe l'Ente e i soggetti responsabili a rilievi in sede di controllo contabile e a possibili azioni di responsabilità per danno erariale.

Distinti saluti

l'Assessore Competente
Giovanni Vicentini
f.to.